

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI
GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA
AZIENDALE DELL’AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**IL SERVIZIO È PRESTATO NEL RISPETTO
DELLA NORMATIVA DEI CAM**

**(decreti CAM – criteri ambientali minimi art. 34 D
Dlgs 50/2016 relativamente ai servizi di pulizia)**

INDICE

- PARTE AMMINISTRATIVA -	4
Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	11
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	11
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	12
Art. 7 – Durata del contratto	13
Art. 8 – Importo del contratto	14
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto ed assistenti	14
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	15
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	15
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	15
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	15
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	17
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore	18
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	18
Art. 17 – Subappalto	18
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	19
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	20
Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto	20
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	21
Art. 22 – Sicurezza	22
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	22
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	22
Art. 25 – Garanzia definitiva	22
Art. 26 – Obblighi assicurativi	23
Art. 27 – Penali	24
Art. 28 – Risoluzione del contratto	25
Art. 29 – Recesso	26
Art. 30 – Definizione delle controversie	26
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	26
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità	27
Art. 33 – Spese contrattuali	27
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione	27

Art. 35 – Norma di chiusura.....	28
- PARTE TECNICA -	29
Art. 36 – Descrizione dell’attività di gestione e condizioni di espletamento	29
Art. 37 – Destinatari del servizio	29
Art. 38 – Periodo di apertura ed orario del servizio.....	29
Art. 39 – Sede del servizio	30
Art. 40 – Corrispettivo del servizio.....	31
Art. 41 – Attività di ristorazione	31
Art. 42 – Rette.....	32
Art. 43 – Forme di partecipazione dei genitori	32
Art. 44 – Attività di controllo e verifiche sul servizio	32
Art. 45 – Modello pedagogico, responsabilità Scientifica e Coordinamento Pedagogico.....	33
Art. 46 – Graduatorie di ammissione al nido	33
Art. 47 – Personale dell'appaltatore	34
Art. 48 – Coordinatore interno dell’appaltatore.....	36
Art. 49 – Servizio di integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali.....	36
Art. 50 – Formazione e aggiornamento del personale	37
Art. 51 – Referente tecnico abilitato dell’appaltatore	38
Art. 52 – Riparazioni.....	38
Art. 53 – Verifica periodica degli impianti e degli immobili.....	39
Art. 54 – Sopralluogo.....	39
Art. 55 – D.U.V.R.I.....	39
ALLEGATI.....	39

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido d'infanzia aziendale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito APSS).

Per gestione del nido d'infanzia aziendale si intende l'organizzazione del servizio per una presenza massima contemporanea di 36 bambini da tre mesi a tre anni, attraverso l'attuazione delle "linee guida essenziali del modello pedagogico di APSS", allegato del presente Capitolato.

Il servizio è comprensivo della presenza del personale educativo, ausiliario, del coordinatore interno, del servizio di ristorazione e di pulizia.

Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi definiti dalla normativa vigente rispetto ai singoli settori d'attività così come indicato nei successivi articoli.

Tutte le disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta. L'esecuzione del contratto deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall'offerta presentata in sede di gara.

L'appalto non è suddiviso in lotti, per le ragioni indicate nel provvedimento a contrarre.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato è concesso in concessione gratuita all'appaltatore, che ne è custode per tutta la durata del servizio, l'immobile sito a Trento in Via Paolo Orsi, 1, con annesso giardino come da planimetria allegata.

Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm, dalle relative deliberazioni attuative, e dal Regolamento di gestione dell'Asilo nido dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti.

Sono richieste all'appaltatore le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione e organizzazione del personale e organizzazione interna;
- messa a disposizione di un coordinatore interno, del personale educativo, di un cuoco e del personale ausiliario. Tutti gli operatori devono essere in possesso delle qualifiche professionali e delle abilitazioni previste dalla normativa di settore e dal presente Capitolato;
- manutenzione ordinaria della struttura, incluso il giardino e di tutti i beni messi a disposizione, verifiche impiantistiche e controlli periodici degli arredi ed arredi/giochi esterni;
- l'Azienda mette a disposizione la struttura sede del servizio di asilo nido, adeguata in materia di sicurezza antincendio ai sensi del DM 16 luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido". Compete all'appaltatore in particolare l'osservanza dei punti 11.1 (generalità), 11.2 (piano di emergenza), 12 (informazione e formazione antincendio) del citato decreto;
- attività di ristorazione: preparazione e somministrazione giornaliera dei pasti (spuntino del mattino, pranzo, merenda e cena) per i bambini, per tutto il personale del nido e, qualora presente in struttura, per il coordinatore pedagogico di APSS. In occasione di incontri con le famiglie (laboratori, incontri di sezione, feste di inizio e fine anno ecc.) e durante i periodi di

ambientamento l'appaltatore avrà cura di fornire spuntini/merende anche ai familiari presenti al nido. Inoltre, in occasione delle giornate formative, previste dal presente capitolato l'appaltatore avrà cura di prevedere il pasto anche a favore del personale esterno a cui è attribuita l'attività di formazione erogata al personale del nido;

- cura della pulizia e dell'igiene degli ambienti interni ed esterni di esclusiva pertinenza del nido, degli arredi e dei materiali, delle attrezzature e riordino dei giochi e dei materiali, ivi compresa la fornitura delle attrezzature e del materiale di pulizia;
- adeguata sostituzione/integrazione dei giochi, dei materiali di gioco e didattici, arredi gioco forniti da APSS con altri di pari valore e qualità;
- fornitura del materiale igienico – sanitario destinato a bambini e adulti quali, a titolo esemplificativo: pannolini, fazzoletti, salviette ecc;
- fornitura del materiale di cancelleria e dei beni di consumo relativi all'attività di ufficio e di creazione della documentazione (carta, toner ecc.);
- fornitura, installazione e manutenzione delle apparecchiature tecnologiche per l'attività di ufficio e di documentazione educativa (computer, fotocopiatrice e/o stampante multifunzione a colori, fax, macchina fotografica, videocamera ecc);
- adeguata sostituzione/integrazione della biancheria: lenzuola, asciugamani, lavette, materassini, piumoni, cuscini, tovaglie, tovaglioli ecc. e adeguata sostituzione della stessa in caso di usura;
- adeguata sostituzione/integrazione attrezzature e suppellettili da cucina per bambini e adulti (carrelli, pentole, piatti, posate, bicchieri, ciotole ecc.);
- servizio di lavanderia e guardaroba svolto con materiali e attrezzature adeguate fornite dall'appaltatore (es. lavatrice e asciugatrice), che deve svolgersi in modo da non interferire sulle attività del nido;
- installazione di un telefono ivi compresa la linea ADSL (o fibra), i cui costi sono a carico dell'appaltatore;
- fornitura e gestione di ogni altro servizio e/o materiale necessario per il regolare funzionamento dei servizi secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i costi relativi:

- alle utenze telefoniche e il collegamento ad internet;
- alle utenze di acqua (sulla base dei dati storici si stima un costo annuo di circa € 1.400,00.= Iva esclusa), luce (sulla base dei dati storici si stima un costo annuo di circa € 17.000,00.= Iva esclusa), riscaldamento e acqua calda (sulla base dei dati storici si stima un costo annuo di circa € 15.000,00.= Iva esclusa), rifiuti e ogni altro tipo di utenza.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Per tutta la durata del contratto l'appaltatore garantisce l'organizzazione per gruppi di bambini, per ognuno dei quali deve essere individuato un educatore di riferimento, che deve avvenire secondo i rapporti numerici minimi educatore/bambino indicati all'art. 47 del presente Capitolato Speciale.

I gruppi saranno organizzati nel rispetto delle fasce d'età sopra specificate, per ogni gruppo dovrà essere assicurato, nel rispetto delle linee guida essenziali del modello pedagogico, l'educatore di riferimento. In caso di assenze che riducano il gruppo di riferimento ad un numero inferiore alle 4 unità l'appaltatore ha la facoltà, in accordo con il coordinatore pedagogico di APSS, di riorganizzare i gruppi sempre nel rispetto del rapporto numerico sopra indicato.

L'appaltatore dovrà garantire la continuità della regolare erogazione del servizio nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.

La gestione del servizio deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni impartite da APSS in attuazione dell'art. 45 "Modello pedagogico, responsabilità Scientifica e Coordinamento Pedagogico" del presente Capitolato Speciale, nonché secondo gli obiettivi e con le modalità previste nell'allegato del presente Capitolato Speciale "Linee Guida essenziali del modello pedagogico". Ogni modifica alla gestione del servizio deve essere comunicata ed accettata dal coordinatore pedagogico di APSS.

L'appaltatore ha l'obbligo di rendersi disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordando modalità e condizioni con il coordinatore pedagogico di APSS. E' fatto divieto all'appaltatore di assumere qualsiasi tipo di iniziativa, diretta o indiretta, connessa con lo svolgimento del servizio che coinvolga soggetti esterni all'organizzazione della stessa, senza averne preventivamente concordato le modalità con il Responsabile unico del procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto di APSS, il quale valuterà ogni singola iniziativa.

L'appaltatore deve inoltre:

- eleggere una sede operativa nel territorio provinciale dotata di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante l'orario di apertura del servizio. Presso tale sede operativa presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale sede operativa sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che l'APSS intenda far pervenire all'appaltatore;
- presentare annualmente, prima della chiusura dell'anno educativo, una relazione di sintesi finale sull'andamento complessivo del servizio che illustri i percorsi e le attività educative e, dal punto di vista organizzativo e gestionale, lo svolgimento del servizio e la gestione delle eventuali criticità emerse nel corso dell'anno educativo;
- presentare ad APSS, in fase di avvio del contratto, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato, la qualifica, la mansione, il livello retributivo, l'orario di lavoro assegnato e i curricula di tutto il personale che intende impiegare nel servizio. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);
- fornire ad APSS, entro i termini dallo stesso definiti, ogni informazione, dato o documento che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;
- integrare, sostituire e garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio;

- fornire i generi alimentari ed il materiale igienico-sanitario e garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852 del 29 aprile 2004 e relative disposizioni attuative nonché l'applicazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari somministrati ai sensi del Regolamento CE 178 del 28 gennaio 2002, nonché il controllo sulla potabilità dell'acqua ai sensi della normativa vigente. Dovrà inoltre essere rispettata la normativa vigente (Regolamento UE 1169 del 25 ottobre 2011) in tema di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Inoltre, dovranno essere effettuati i controlli igienico sanitari e microbiologici su superfici di lavoro e su alimenti (anche ai sensi del Regolamento 2073 del 15 novembre 2005 e ss. mm. e ii.), da parte di personale qualificato, secondo il piano HACCP. Tale Piano, all'avvio del servizio, dovrà essere inviato all'APSS per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni;
- acquistare, sostituire ed integrare prima dell'avvio del servizio e nel corso della gestione tutti i beni di consumo necessari a garantire la funzionalità del servizio caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: generi alimentari, materiale di pulizia, materiale igienico e sanitario (es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria ecc.;
- acquistare, sostituire ed integrare nel corso della gestione tutti i beni caratterizzati dall'avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo (dotazioni minime fornite da APSS in sede di avvio del servizio) necessari a garantire la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale tipologia di beni: arredamento, biancheria (es. tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte...), suppellettili da cucina necessarie per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es. pentole, piatti, bicchieri, posate...), materiale didattico, complementi d'arredo, arredi gioco, giochi. L'appaltatore deve conservarli in perfetta efficienza e deve provvedere costantemente al rinnovo dei beni di cui al presente punto, e al termine del presente rapporto contrattuale deve garantire la riconsegna di una dotazione minima pari a quella fornita da APSS all'avvio del servizio tale da garantire il regolare funzionamento e riapertura della struttura. La sostituzione deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite da APSS, con beni di pari valore e qualità;
- ogni anno educativo, seguendo le indicazioni del Coordinatore pedagogico di APSS, l'appaltatore è tenuto ad integrare i giochi, gli arredi gioco e i complementi di arredo con oggetti di qualità pari a quelli già presenti in struttura per un valore minimo di Euro 1.000,00 annui (IVA esclusa), tale importo è da intendersi compreso nel corrispettivo totale annuo definito in sede di gara e l'appaltatore dovrà dare dimostrazione della spesa sostenuta consegnando copia delle fatture d'acquisto ad APSS. Tali integrazioni rimarranno di proprietà di APSS;
- garantire l'assolvimento, di tutte le operazioni volte ad assicurare il servizio di somministrazione dei pasti ai bambini, nonché di quelle relative alla pulizia e sanificazione dei locali di distribuzione del pasto;
- provvedere costantemente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze e dell'area verde messi a disposizione, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature materiali e strumenti al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l'affidatario deve rispettare le indicazioni che vengono di seguito elencate:
 - procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere ed infortuni ai bambini;
 - i prodotti di pulizia dovranno essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire il pieno rispetto dell'igiene, delle persone e la salvaguardia dell'ambiente. Non potranno in alcun modo essere utilizzati prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante;

- in corso di esecuzione del contratto verranno effettuati dei controlli a campione (secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente capitolato speciale) per verificare la corretta pulizia dei vari ambienti e la rispondenza alle prescrizioni dei CAM dei prodotti utilizzati;
- tutti i prodotti di pulizia utilizzati all'interno del nido dovranno rispettare quanto di seguito elencato:
 - 1) i prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa per le pulizie ordinarie, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 5.3.1, del D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti per l'igiene;
 - 2) i prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 5.3.2, del D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti disinfettanti;
 - 3) i prodotti specifici per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc., nonché i prodotti classificati "superconcentrati" devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 5.3.3, del D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) degli altri prodotti;
 - 4) i prodotti in carta tessuto devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui al punto 5.3.4, del D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) che definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) dei prodotti ausiliari (prodotti in carta tessuto);
 - 5) ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito UE. Tali prodotti dovranno risultare conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene". In ogni caso, il detergente universale neutro per tutte le superfici, il sapone liquido destinato all'igiene dei bambini, la carta igienica e i fazzoletti di carta devono essere dotati di marchio Ecolabel o altre attestazioni equivalenti e/o certificazioni FSC o PEFC o altre attestazioni equivalenti da comprovarsi mediante produzione delle relative schede tecniche. Le "schede di sicurezza" dei prodotti devono essere consegnate ad APSS all'avvio del contratto, la quale si riserva di approvare i prodotti utilizzati e l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ad APSS eventuali successivi aggiornamenti o modifiche delle "schede di sicurezza" dei prodotti;
- la pulizia deve essere fatta a regola d'arte e rispettando le norme igieniche e di sicurezza;
- l'appaltatore deve fornire ad APSS, prima dell'avvio del servizio, e comunque nel corso dell'esecuzione del medesimo, l'elenco dei prodotti utilizzati nell'esecuzione del servizio e la dichiarazione in ordine alla conformità dei prodotti ai CAM di cui sopra. L'APSS si riserva di richiedere all'affidatario la dimostrazione di quanto dichiarato;
- i prodotti di pulizia devono essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibili fuoriuscite accidentali di liquidi;
- prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore dovrà fornire ad APSS il piano delle pulizie giornaliere, settimanali e periodiche, contenente tra l'altro la tipologia di operazioni e la relativa frequenza per ciascuno spazio interno ed esterno del nido e dovrà essere eseguita secondo procedure approvate da APSS. Tale piano deve essere sempre disponibile presso la struttura;
- giochi e materiali devono essere puliti al bisogno e comunque almeno ogni settimana;
- le operazioni di pulizia non devono interferire con le attività dei bambini;
- comunicare tempestivamente ad APSS (e comunque non oltre le 24 ore dalla rilevazione) la necessità di interventi di urgente manutenzione straordinaria;

- provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva, compresa l'area verde esclusiva del nido d'infanzia e le attrezzature ivi installate, compreso il taglio dell'erba del giardino, potatura degli alberi e delle siepi e manutenzione di tutte le aiuole, la regolare potatura delle piante del giardino, alle verifiche periodiche delle attrezzature di gioco, al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura nonché al fine di conservare la struttura per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza. Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo): le tinteggiature delle pareti interne ed esterne dell'edificio e degli infissi interni ed esterni, la sostituzione dei vetri interni ed esterni in caso di rottura, la sostituzione di pellicole a controllo solare rovinate o deteriorate dal tempo ed installate su alcune vetrature esterne, la manutenzione con verniciatura e sostituzione di alcuni componenti dei serramenti esterni, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, la manutenzione e verifica periodica dei giochi in giardino, la verifica periodica e manutenzione ordinaria delle due porte con funzione di uscita di emergenza (porta automatica dell'ingresso principale e porta laterale), la regolare manutenzione e riparazione della porta automatica dell'ingresso principale, la manutenzione dell'impianto di irrigazione del giardino e della pavimentazione esterna, la sostituzione o manutenzione delle strutture parasole/tettoie esterne esistenti, l'eventuale aggiunta di nuove strutture parasole (come già richiesto dall'attuale gestore e se ritenuto necessario), gli spurghi delle fognature (sia bianche che nere, con cadenza almeno annuale), la costante pulizia e svuotamento delle griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzetti al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse sia al piano terra che in copertura, lo sgombero della neve, ad eccezione dell'accesso alla struttura dove detto servizio viene garantito da APSS unitamente al servizio di salatura, la sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo;
- sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, il riscaldamento, il telefono, compreso l'accesso alla rete internet, smaltimento rifiuti e quant'altro, provvedendo preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze, subentrando pertanto nella totalità delle stesse. Laddove ciò non sia possibile secondo la valutazione che ne farà APSS gli oneri a carico dell'appaltatore saranno determinati da APSS stessa secondo i criteri usuali in materia;
- provvedere a fornire e gestire il servizio di biancheria e guardaroba;
- provvedere alla manutenzione degli impianti, qualora riferiti alle parti di competenza esclusive della struttura: riscaldamento, elettrico, antincendio (estintori, manichette, naspi ed impianto rivelazione fumi), idrico-sanitario, di irrigazione (che dovrà essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale) e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. In particolare per l'impianto di riscaldamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. N. 412/93 (art. 1 lett. i) e art. 11 comma 3) e del D.lgs. N. 192/2005 e s.m. e i., e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale;
- provvedere a organizzare l'attività di sorveglianza e i controlli periodici sui presidi antincendio previsti nelle parti di competenza esclusive della struttura, al fine di mantenere in efficienza e garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, l'estinzione degli incendi e la rivelazione e l'allarme in caso di incendio. Ai fini del presente punto:

- per “sorveglianza” si intende: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo; la sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni;
- per “controllo periodico” si intende: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

L'attività di cui a questo punto deve rimanere tracciata in un registro dei controlli, unitamente alla registrazione delle esercitazioni antincendio (per il DM 16/7/2014 almeno tre all'anno) e dell'attività di informazione e formazione antincendio del personale (DM 10 marzo 1998);

- provvedere a mantenere in buono stato, a proprie cura e spese le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto convenzionale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale. Provvedere inoltre alla sostituzione delle attrezzature e degli ulteriori beni mobili non di consumo, messi a disposizione da APSS, con attrezzature e beni di pari valore e qualità qualora la loro funzionalità venga meno definitivamente;
- annotare su apposito registro gli interventi di manutenzione ordinaria programmata effettuati nel corso dell'anno educativo da conservare presso l'asilo nido e consegnare tale registro ad APSS, al termine di ogni annualità. L'APSS si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature e degli arredi e se gli interventi di manutenzione eseguiti, sono riportati sul registro di manutenzione;
- garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro e, al fine di poter svolgere gli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008, l'appaltatore ha la facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui al presente capitolato. L'appaltatore dovrà provvedere in autonomia a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati esterni ed interni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo. A tal fine l'appaltatore dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano di fuga prestabilito e verificato, nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmesso all'APSS. L'appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio;
- garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;
- comunicare il nominativo del referente per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un sostituto di tale soggetto in caso di impedimento o assenza, prima dell'avvio dello stesso. Il referente sarà considerato il responsabile gestionale del contratto, dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, dovrà essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo di APSS.

L'appaltatore, al termine dell'affidamento dovrà riconsegnare l'immobile ed i beni mobili connessi, con redazione di specifico verbale di consegna, redatto in contraddittorio fra le parti e sulla base di analogo “verbale di consistenza/consegna” redatto prima dell'avvio del servizio, nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

L'APSS provvede a:

- a) mettere a disposizione una sede idonea allo svolgimento del servizio con una capienza massima conforme a quanto indicato nell'art. 1;
- b) concedere in uso gli arredi e le attrezzature, necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile;
- c) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art. 13 del presente capitolato;
- d) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e delle apparecchiature in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. L'APSS si riserva la facoltà di addebitare all'appaltatore le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dall'appaltatore ad APSS entro le 24 ore dalla rilevazione o nel caso in cui gli interventi di straordinaria manutenzione siano divenuti necessari a causa della mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria. Rimangono comunque a carico dell'appaltatore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora l'appaltatore non abbia provveduto, ad avvisare l'APSS di imperfezioni, guasti, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria, l'aggiudicatario dovrà dare libero accesso al personale incaricato di APSS o di altre imprese autorizzate;
- e) effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
- f) elaborare le graduatorie di ammissione al nido e comunicare all'appaltatore i nominativi dei bambini iscritti al servizio e il tempo di frequenza prescelto sia ad inizio di ogni anno educativo che in caso di eventuali ritiri/ambientamenti in corso d'anno;
- g) consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- c) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
- j) le norme del codice civile;

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica) con *“Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”*;
- a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico;
- a.4) il DUVRI;
- a.5) eventuale, l'atto costitutivo di R.T.I.;
- a.6) eventuale, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;

- a.7) la planimetria dei locali e aree destinate al servizio;
- a.8) il Regolamento di gestione dell'Asilo nido aziendale;
- a.9) inventario beni messi a disposizione;
- a.10) linee guida essenziali del modello pedagogico di APSS;
- a.11) “verbale di consistenza/consegna” dell’immobile preso in gestione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha la durata di 5 (cinque) anni educativi a decorrere dal 1 settembre del 2021.

Qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d’appalto non siano conclusi e stipulati entro l’1 settembre 2021 al fine di garantire la continuità del servizio, l’appalto avrà decorrenza dal 01 settembre 2022.

Per anno educativo si intende il periodo dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno.

L’avvio dell’esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio con contestuale consegna dell’immobile.

Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’appaltatore l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire dell’appaltatore stessa tramite PEC.

Alla scadenza del contratto la stazione appaltante si riserva un’opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte, per una durata pari ad anni 4 (quattro). La stazione appaltante esercita tale opzione comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.

E’ previsto un periodo di prova di 6 (sei) mesi entro il quale APSS si riserva di risolvere il contratto senza preavviso. La comunicazione all’appaltatore di mancato superamento del periodo di prova è data trascorsi almeno 3 (tre) mesi dalla stipula del contratto, previa comunicazione delle criticità riscontrate e assegnazione di un termine non superiore ai 15 giorni per porvi rimedio.

Qualora l’appaltatore non superi il periodo di prova, APSS si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla ditta che segue nella graduatoria. In ogni caso, ove richiesto da APSS, l’appaltatore è obbligato ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente nel rispetto di tutte le istruzioni impartite da APSS.

Opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata dalla stazione appaltante per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, l’appaltatore uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento. Le predette operazioni dovranno essere concordate nei modi e nei tempi con

APSS e l'appaltatore subentrante, in modo da evitare ogni interruzione dei servizi. In caso di inadempimento, si applicheranno le penali previste.

Art. 8 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara; a tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termini di legge.

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio di nido d'infanzia.

Il corrispettivo è determinato da una quota mensile come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore.

Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non potrà essere superiore ai posti previsti per la struttura. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato il servizio rimarranno ferme sino alla conclusione della prima annualità, secondo quanto stabilito all'atto di aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.

La Stazione appaltante si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.

La revisione del prezzo contrattuale sarà annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e sarà riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

La variazione percentuale annua da assumere quale base per l'aggiornamento del corrispettivo verrà applicata considerando una sola cifra decimale. L'importo del corrispettivo aggiornato terrà conto, invece, delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto ed assistenti

Il responsabile del procedimento, provvede a nominare un soggetto diverso e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore, assieme agli eventuali assistenti al DEC.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione è pagato in 12 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (settembre-agosto), fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 6, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. APSS a inizio anno definisce il contenuto quantitativo degli ordini che saranno emessi mensilmente e trasmessi tramite canale NSO in ragione di 1/12 del corrispettivo annuale aggiudicato.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 60 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa

contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore può sospendere il servizio: qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente capitolato speciale.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine della Stazione appaltante. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

Il pagamento delle prestazioni, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura (o dalla conclusione con esito positivo della verifica di conformità se successiva), sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.

Si precisa che l'appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la stazione appaltante. L'appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Considerato l'art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 che ha introdotto nel corpo del D.lgs n. 241 del 1997 l'art.17 bis, che ha previsto una serie di adempimenti in tema di appalti, l'Appaltatore deve fare pervenire alla Stazione appaltante entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, la certificazione di NON inadempienza fiscale (DURF).

L'appaltatore si impegna a fornire all'APSS la documentazione necessaria per consentire all'APSS di procedere con le verifiche di cui al DPP 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg., se dovute.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei

tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

Il subappalto dei servizi può essere autorizzato da APSS in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm.

Non sono comunque subappaltabili il servizio educativo, la pulizia ordinaria dei locali ed il confezionamento dei pasti.

Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione di APSS, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa, le verifiche impiantistiche ed arredi/giochi esterni e le pulizie straordinarie dell'immobile e relative pertinenze.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016,

pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 20 agosto 2020. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in sede di gara fra la documentazione amministrativa. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione (o di garanzia di continuità nel rapporto di lavoro), di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede operativa sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede operativa non corrispondesse alla sede legale.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Art. 25 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

L'appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione del nido d'infanzia sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione allegato al presente capitolato.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato e indenne APSS da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto. L'APSS sarà così esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'appaltatore risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi e attrezzature, anche se di proprietà di APSS, nell'espletamento dei servizi e risponde di ogni danno derivante dalla carente manutenzione ordinaria della struttura qualora non adeguatamente segnalata.

L'appaltatore si assume la responsabilità nei confronti degli utenti del servizio per eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio stesso, compreso il rischio del deterioramento dei prodotti, sia all'interno che all'esterno di locali, anche per fatto dei subappaltatori.

La gestione del servizio è effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura o relative pertinenze e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) in cui venga esplicitamente indicato che l'APSS viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei servizi nonché dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

La polizza R.C, derivante dall'esercizio di nido d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale all'attività dell'assicurato, ivi compreso l'APSS in quanto stazione

appaltante esplicitamente indicata in polizza come “terza”. L’assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell’assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

I massimali di assicurazione RCT non dovranno essere inferiori all’importo di € 10.000.000,00 per sinistro, con limite per R.C.O. di € 10.000.000,00 per sinistro e di € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro. L’appaltatore si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini. La polizza infortuni dovrà prevedere i seguenti massimali: morte € 260.000,00, invalidità permanente € 400.000,00, diaria da ricovero € 50,00, rimborso spese mediche € 5.200,00. La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti al nido d’infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

Le polizze andranno inviate in copia ad APSS prima dell’attivazione del servizio in oggetto del presente capitolato. All’inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale.

La mancata trasmissione di copia delle polizze prima dell’avvio del servizio o delle relative quietanze di versamento del premio annuale entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa di APSS, dà la facoltà di applicare la penale massima prevista dall’art. 27 lett. g) e, in caso di ulteriore ritardo APSS potrà provvedere direttamente al pagamento del premio a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all’Appaltatore, oppure potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo il disposto dell’art. 28 del presente capitolato.

Art. 27 – Penali

In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa da APSS un’eventuale proroga, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

Qualora si verificchino, da parte dell’appaltatore, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell’utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, ivi compresa la parte relativa allo svolgimento del servizio di prolungamento di orario, APSS procede alla contestazione scritta delle infrazioni all’appaltatore, tramite PEC. L’appaltatore deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di APSS, la stessa si riserva di applicare le penali di seguito elencate, valutata al riguardo la gravità e la frequenza degli inadempimenti e il disservizio arrecato, fatta salva l’applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l’APSS avesse a subire a causa dell’inadempimento stesso.

In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del rapporto personale educativo-bambini: da € 1.000,00 a € 15.000,00;
- b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: da € 500,00 a € 5.000,00;
- c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto Pedagogico: da € 500,00 a € 10.000,00;
- d) gravi irregolarità relative al rispetto delle linee guida essenziali e del modello pedagogico di APSS, rilevate dal coordinatore pedagogico, dovute a carenze strutturali e/o comportamenti non adeguati del personale, tali da pregiudicare gli standard di qualità del servizio erogato: da € 500,00 a € 10.000,00;
- e) carenza di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all’utenza: da € 1.000,00 a € 10.000,00;

- f) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza: da € 500,00 a € 10.000,00;
- g) mancata produzione di documentazione o comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato speciale d'appalto o comunque indicati dall'APSS: da € 500,00 a 5.000,00;
- h) mancato adempimento degli interventi manutentivi, di controllo e verifica degli impianti e mancata consegna della documentazione attestante gli interventi e i controlli effettuati ad APSS: da € 500,00 a € 15.000,00;
- i) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge, dal presente capitolato speciale d'appalto o dall'offerta tecnica: da € 500,00 a € 15.000,00;
- j) restano salve le penali previste all'art. 8 dell'allegato al presente capitolato "Oneri specifici del servizio ristorazione".

L'APSS provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, l'APSS procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, nonché del risarcimento dei maggiori danni subiti dall'APSS.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto da APSS;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato e dall'art. 8, comma 5 dell'allegato "Oneri Specifici del Servizio di Ristorazione";
- i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89 comma 9, del D. Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte

- direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- m) violazione dell'obbligo di permettere ad APSS di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
 - n) violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
 - o) inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di contratti collettivi e contratti integrativi locali;
 - p) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali APSS si riserva la facoltà di procedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio;
 - q) mancato rispetto della normativa prevista dal D. Lgs n. 39 del 2014 con riferimento all'impiego di personale che svolge attività professionale a contatto con i minori;
 - r) la violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando 0 l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

Art. 33 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

- PARTE TECNICA -

Art. 36 – Descrizione dell’attività di gestione e condizioni di espletamento

La gestione avviene utilizzando i locali destinati a nido d’infanzia ubicato nell’immobile sito a Trento in Via Paolo Orsi, 1 con le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione da APSS e indicati nell’inventario che sarà redatto in occasione dell’immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale “verbale di consistenza/consegna” sottoscritto da entrambe le parti.

Per gestione si intende:

- l'organizzazione del servizio di nido d’infanzia ed in particolare l’attuazione del progetto pedagogico presentato in sede di gara e adeguamento annuale;
- il servizio ristorazione;
- la cura degli spazi;
- la gestione e l’organizzazione del personale;
- l’organizzazione interna;
- l’acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell’attività;
- la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, le verifiche impiantistiche ed arredi/giochi esterni nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara;
- servizio gestione sicurezza antincendio (SGSA).

L’attività di gestione e di amministrazione del servizio dovranno inoltre rispettare quanto previsto dalla legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm, e le relative deliberazioni attuative, il Regolamento di gestione dell’Asilo nido di APSS e i decreti CAM – criteri ambientali minimi art. 34 D Dlgs 50/2016 relativamente al servizio di pulizia e ristorazione.

Art. 37 – Destinatari del servizio

Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e comunque fino all’acquisizione del diritto a frequentare la scuola dell’infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal Regolamento di gestione.

L’ammissione al nido d’infanzia avviene secondo l’ordine di graduatoria degli aventi diritto predisposta e gestita da APSS con le modalità ed i criteri stabiliti dalla stessa.

L’ambientamento dei bambini può avvenire in tre momenti dell’anno: settembre, gennaio ed aprile, fatte salve specifiche esigenze che verranno eventualmente valutate.

E’ vietato all’appaltatore ammettere bambini al servizio.

Art. 38 – Periodo di apertura ed orario del servizio

Il servizio oggetto di gara deve essere organizzato ed erogato per anno educativo che, di norma, ha avvio ad inizio settembre e si conclude a fine agosto per un totale di dodici mesi l’anno.

Il nido d’infanzia è aperto tutti i giorni dell’anno escluse le domeniche, Natale, Capodanno e Ferragosto.

L'orario di apertura è il seguente: dalle 6.30 alle 21.30 secondo la seguente articolazione:

- turno di mattina: ore 6.30 – ore 15.30
- turno di pomeriggio/sera: ore 13.30 – ore 21.30.
- giornata: nell'arco compreso fra le ore 7.30 – ore 17.30.

La capienza del nido d'infanzia prevede una presenza massima contemporanea di 36 bambini e la presenza giornaliera di ogni bambino è prevista per un massimo di 9 ore 6 giorni a settimana, così come previsto dal Regolamento di gestione, approvato con delibera del Direttore Generale di APSS.

Come precisato i turni di accesso al nido d'infanzia sono tre: il turno di mattina, il turno giornaliero, il turno di pomeriggio/sera e pertanto le iscrizioni potrebbero arrivare fino a circa 50 bambini.

Data la specificità del nido aziendale, organizzato su turni di frequenza differenziati, è possibile che la compresenza dei bambini sia superiore alle 36 unità in un lasso di tempo limitato in cui si sovrappongono ingressi ed uscite degli iscritti a turno (si allega al presente Capitolato un prospetto con le presenze giornaliere dei bambini al nido aziendale di APSS nell'anno educativo 2018/2019).

Resta inteso che l'appaltatore assicura la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei famigliari all'orario di uscita, senza imputazione di nessun onere economico aggiuntivo.

Il personale educativo sarà impiegato come unico riferimento per il gruppo di bambini nei limiti previsti dal contratto di lavoro.

L'appaltatore dovrà garantire al personale educativo un monte ore adeguato (20-25 ore mensili) da dedicare a incontri formativi sul modello pedagogico, incontri del gruppo di lavoro, con i genitori, all'allestimento spazi, alla preparazione/costruzione materiali di gioco, ad attività di progettazione e documentazione e alla partecipazione a convegni, seminari, visite di studio.

Art. 39 – Sede del servizio

L'immobile presso cui viene svolta l'attività, sito a Trento in Via Paolo Orsi, 1, è messo a disposizione da APSS in concessione gratuita, per tutta la durata del contratto e completo di tutto l'arredamento, i giochi, gli arredi gioco e complementi d'arredo a norma con tutte le disposizioni vigenti, (si allegano al presente Capitolato alcune planimetrie dei locali – si specifica che la planimetria riportante gli arredi risale ad un progetto iniziale, e deve essere intesa come riferimento di massima, considerando in particolare che nel tempo gli arredi possono aver subito alcune modifiche).

L'immobile, essendo stato realizzato più di dieci anni fa e destinato da subito a tale scopo con gestioni precedenti, presenta uno stato di manutenzione dettato dall'uso, che sarà valutato nella sua reale consistenza in apposito "verbale di consistenza/consegna", da redigere in contraddittorio tra il tecnico abilitato che l'aggiudicatario designerà e l'Assistente al DEC che l'APSS nominerà, allegato al contratto. Resta inteso che l'appaltatore, allo scadere del contratto, dovrà restituire ad APSS l'immobile in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento per l'uso. L'APSS ha la facoltà di eseguire sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione dell'immobile.

L'APSS mantiene, in ogni caso, il diritto di utilizzare la struttura, al di fuori dagli orari di apertura del nido, per iniziative di carattere educativo, anche a favore delle famiglie che non usufruiscono del servizio nido, quali, a titolo esemplificativo laboratori, conferenze, incontri tematici, ecc. In questo caso APSS avrà cura di concordare preventivamente con l'appaltatore le modalità di organizzazione dei singoli eventi.

Art. 40 – Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene determinato con le modalità di cui all'art. 8 del presente capitolato - parte amministrativa.

L'eventuale corrispettivo per l'impiego di personale aggiuntivo è determinato secondo le modalità definite nell'art. 49 del capitolato speciale, parte tecnica.

Il corrispettivo è determinato da una quota mensile, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore.

In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.

Art. 41 – Attività di ristorazione

L'appaltatore garantisce direttamente il servizio di produzione e somministrazione dei pasti, la fornitura delle derrate e degli alimenti.

All'appaltatore compete la responsabilità della conservazione e il controllo della scadenza dei prodotti alimentari.

L'appaltatore ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato dalla G.P. con deliberazione n. 27 di data 20.01.2017 in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009 e dell'allegato 6) del presente capitolato "Oneri specifici del servizio di ristorazione" in attuazione della deliberazione della GP n. 1737 di data 20.10.2017 in quanto compatibile.

Con particolare riferimento alla scelta degli alimenti da somministrare ai bambini (biologici, IGP, DOP, STG, prodotti di qualità es. marchio di qualità trentino, produzione integrata, prodotti tipici e tradizionali, prodotti a basso impatto ambientale), l'aggiudicatario è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 3 del citato allegato 6.

I pasti da somministrare ai bambini sono preparati all'interno della struttura da un cuoco alle dipendenze dell'appaltatore, che dovrà essere aggiornato sugli aspetti della formazione obbligatoria e messo nella condizione di poter crescere professionalmente anche attraverso approfondimenti legati alla specificità del proprio ruolo. In caso di temporanea impossibilità a provvedere direttamente al servizio di mensa, per cause non imputabili all'appaltatore, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, per erogare il pasto di analoga qualità e quantità previa espressa autorizzazione scritta da parte di APSS.

L'appaltatore è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CEE 852/2004 e relative disposizioni attuative nonché l'applicazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari somministrati ai sensi del Regolamento CEE 178/2002.

Deve altresì essere rispettato il Regolamento UE 1169/11 sulla etichettatura e sulla presenza di allergeni.

In caso di comprovati motivi, l'APSS si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da mercati nei quali si sono verificati problemi di salute pubblica.

Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'impiego di antigermoglianti e di gelatine animali.

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato dal decreto ministeriale 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all'esportazione presso Paesi terzi) oltre che dal Regolamento UE 609/2013 e dal Codice OMS/UNICEF e alle successive modifiche ed integrazioni.

L'APSS si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

Art. 42 – Rette

Spetta ad APSS la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti, che costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa, secondo quanto definito con Regolamento dell'asilo nido di APSS, approvato con delibera del Direttore Generale di APSS (attualmente delibera n. 391/2013 del 09.07.2013).

Al fine di permettere la corretta applicazione delle rette a carico delle famiglie utenti, l'appaltatore deve consegnare ad APSS, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti nel mese precedente.

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi partecipazione in denaro o qualsiasi altra utilità: in caso di violazione della presente prescrizione, APSS procede all'applicazione della penale prevista dall'art. 27 del presente Capitolato Speciale. In caso di violazione reiterata della presente disposizione APSS può procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 28 del presente Capitolato Speciale.

Art. 43 – Forme di partecipazione dei genitori

Le forme e le modalità di partecipazione dei genitori alle scelte educative saranno assicurate dall'appaltatore secondo le disposizioni normative vigenti e secondo quanto previsto dalle linee guida essenziali del modello pedagogico di APSS. E' facoltà dei genitori dei bambini ammessi al nido d'infanzia aziendale di riunirsi in assemblea presso il nido concordando le modalità -per motivi organizzativi- con il responsabile dell'appaltatore e con il coordinatore pedagogico di APSS.

Art. 44 – Attività di controllo e verifiche sul servizio

L'APSS, attraverso suoi delegati, può effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato in tutti i suoi aspetti.

L'appaltatore è tenuto a fornire al personale incaricato da APSS per i controlli la massima collaborazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di controllo, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga opportuno acquisire. Il personale dell'appaltatore non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati di APSS.

In particolare, i controlli saranno diretti a verificare:

- che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore;

- la rispondenza dell'attività espletata dal soggetto appaltatore agli standard di erogazione del servizio definiti nel presente capitolato, dalle linee guida del modello pedagogico e a tutte le condizioni definite nell'offerta tecnica;
- le modalità di utilizzo e di gestione della struttura, dello stato di manutenzione dell'immobile, degli impianti, delle sue pertinenze e di tutti i beni e attrezzature affidati;
- il controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
- verifica sui prodotti e pasti erogati anche con riferimento all'uso di prodotti provenienti da coltivazione biologiche;
- il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
- il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza di bambini e lavoratori.

La verifica di conformità viene svolta in corso di esecuzione del contratto ogniqualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali con le modalità ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a risponderne, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'APSS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 45 – Modello pedagogico, responsabilità Scientifica e Coordinamento Pedagogico

Ad APSS, eventualmente anche attraverso collaborazioni con altri enti, compete la responsabilità scientifica del nido e il coordinamento pedagogico, che verrà effettuato attraverso una unità di personale (d'ora in poi denominato "coordinatore pedagogico" che è persona con funzioni distinte da quelle spettanti al "coordinatore interno dell'appaltatore" di cui all'art. 48 del presente capitolato). Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e secondo gli obiettivi previsti nell'allegato al presente capitolato "Linee guida essenziali del modello pedagogico relativo al nido d'infanzia aziendale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento".

Resta, inoltre, in capo ad APSS la responsabilità relativa all'attività formativa e la supervisione permanente dal punto di vista scientifico/pedagogico dell'attività degli educatori e del personale del nido, nonché di tutte le attività partitamente descritte dal presente Capitolato.

Art. 46 – Graduatorie di ammissione al nido

L'APSS definisce i criteri di formazione della graduatoria di inserimento al nido e si impegna a comunicare all'appaltatore entro il 31 luglio il numero dei bambini che, all'inizio di ogni anno educativo, usufruiranno del servizio. Eventuali nuove ammissioni verranno comunicati all'appaltatore almeno 7 giorni prima della data prevista per l'ambientamento del bambino/a al nido.

Eventuali ritiri verranno comunicati tempestivamente all'APSS all'appaltatore.

Art. 47 – Personale dell'appaltatore

Fermo restando quanto stabilito agli artt. 19, 20 e 21 del presente Capitolato Speciale, l'appaltatore dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto del presente appalto, mediante idonea organizzazione e con proprio personale, regolarmente assunto e nel rispetto della normativa vigente, capace e fisicamente idoneo a svolgere tutte le mansioni e le prestazioni richieste dal presente Capitolato Speciale, in possesso delle qualifiche professionali richieste per ciascuna figura professionale individuata. Tale requisito dovrà essere garantito per tutto il personale.

L'Appaltatore dovrà impiegare per la gestione dei servizi, personale educativo e ausiliario qualificato, nonché personale con funzioni di cuoco. Il personale educativo dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle Deliberazioni della Giunta Provinciale Provincia Autonoma di Trento adottate in attuazione dell'art. 8 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, relativa all'ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e dalle disposizioni attuative.

L'appaltatore deve individuare all'interno della propria organizzazione una persona referente per l'esecuzione del contratto, che tenga i rapporti con l'APSS. Lo stesso deve garantire la propria presenza, per tutta la durata dell'affidamento, in una struttura operativa amministrativa situata nel territorio provinciale, dotata di recapito telefonico e di fax.

L'appaltatore deve mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata del contratto, un/a coordinatore/trice interno/a al nido in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatore/educatrice o come coordinatore/trice in servizi socio educativi per l'infanzia da 0 a 3 anni. Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia.

Il personale con funzioni di cuoco deve essere in possesso del diploma professionale triennale di cuoco oppure licenza di scuola dell'obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco.

Almeno il 70% del personale educativo impiegato nel servizio di nido deve essere in possesso di esperienza lavorativa minima di 11 mesi nei servizi socio-educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni.

Il personale ausiliario deve possedere i requisiti d'accesso previsti dalla normativa provinciale vigente e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

L'APSS si riserva di verificare, nei confronti dell'appaltatore, il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs n. 39 del 2014 con riferimento all'impiego di personale che svolge attività professionale a contatto con i minori.

Al fine di garantire il rispetto degli standard di erogazione del servizio, salvo cause di forza maggiore documentate, l'appaltatore dovrà garantire che almeno il 60% del personale educativo comprensivo del coordinatore interno, sia assunto con contratto a tempo indeterminato. Prima di sostituire detto personale con altro, almeno di pari curriculum professionale, l'appaltatore dovrà proporre ad APSS nella figura del coordinatore pedagogico il nominativo, correlato di curriculum, del nuovo personale impiegato al fine della verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra.

Non saranno comunque consentiti turnover di personale, se non per cause di forza maggiore documentate, superiori al 50% del personale educativo su base annua.

L'appaltatore deve presentare ad APSS, in fase di avvio del contratto, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato, la qualifica, la mansione, il livello retributivo, l'orario di lavoro assegnato e i curricula di tutto il personale che intende impiegare nel servizio.

L'appaltatore dovrà inviare obbligatoriamente ogni quattro mesi al Responsabile dell'esecuzione del contratto, l'elenco del proprio personale impiegato nel presente appalto.

L'appaltatore dovrà inviare obbligatoriamente entro il 30 giugno di ogni anno, al Responsabile dell'esecuzione del contratto, l'elenco del personale educativo e il rispettivo monte ore per l'anno educativo successivo.

L'appaltatore deve assegnare al servizio di nido d'infanzia personale con articolazione oraria adeguata e stabilità lavorativa al fine di garantire la continuità educativa nel corso della giornata e nel periodo di frequenza. L'assegnazione deve tener conto delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio in ragione del rapporto:

- un educatore per ogni gruppo di 4 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 12 mesi;
- un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 12 mesi e un giorno e 24 mesi;
- un educatore per ogni gruppo di 8 bambini iscritti di età compresa tra 24 mesi e un giorno e 36 mesi;
- un addetto alle funzioni ausiliarie durante i diversi turni;
- un cuoco.

Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto fra educatori e bambini presenti.

Per permettere il rispetto di tali parametri l'appaltatore assicura la tempestiva sostituzione del personale assente in tempo utile per il regolare espletamento del servizio, avente i medesimi titoli ed esperienza ed in ogni caso nel rispetto di quanto indicato nella L. P. 4/2002 e s.m. e delle relative disposizioni attuative.

L'appaltatore si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che fossero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordata con l'APSS.

Ai fini di garantire la continuità educativa con i bambini, la composizione dello staff educativo dovrà rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.

Il personale dell'appaltatore deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il regolamento dell'asilo nido aziendale, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dall'APSS con i responsabili dell'appaltatore.

Nel rapporto con l'utenza il personale dell'affidatario deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.

L'APSS si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

Nessun rapporto di lavoro viene a instaurarsi tra APSS ed il personale assunto dall'appaltatore. L'appaltatore è l'unico responsabile nei confronti del personale a qualsiasi titolo giuridico da esso impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, il quale dovrà essere munito di idonea qualificazione professionale in funzione delle mansioni assegnate. L'appaltatore riconosce che APSS risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'appaltatore stesso e il proprio personale dipendente o ad altro titolo giuridico impiegato.

L'appaltatore è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori sotto ogni profilo, con l'obbligo di garantire gli stessi per ogni infortunio o malattia professionale che dovesse occorrere durante l'espletamento delle loro mansioni, anche all'interno delle strutture APSS.

APSS potrà verificare in ogni momento l'ottemperanza agli obblighi suddetti mediante richieste specifiche e l'appaltatore s'impegna a fornire la documentazione e i chiarimenti occorrenti. L'Appaltatore dovrà esibire, a richiesta di APSS, il libro unico del personale, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti cui risulta assegnato; presso il nido d'infanzia dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

APSS, nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'appaltatore, si riserva il diritto di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento in corso, sino a quando la vertenza non risulti definita.

E' fatta comunque salva la facoltà di APSS di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti dell'appaltatore che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di lagnanza oppure abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Art. 48 – Coordinatore interno dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna a mettere a disposizione un coordinatore interno a tempo pieno al quale competono funzioni di organizzazione interna, di supporto a educatrici e genitori. Tale figura lavora in sinergia e con la supervisione del coordinatore pedagogico di APSS.

Competono a tale figura, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- mansioni organizzative e gestionali;
- comunicazione con i genitori;
- affiancamento e sostegno al lavoro delle educatrici;
- cura delle relazioni con l'esterno ai vari livelli istituzionali;
- raccolta e organizzazione dei materiali di documentazione delle attività educative.

Il coordinatore che l'appaltatore si impegna a mettere a disposizione deve possedere, oltre ai requisiti stabiliti dalle Delibere della Giunta Provinciale PAT in attuazione dell'art. 8 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4 relativa all'ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia, un'esperienza di educatore e/o di coordinamento nel settore dei servizi alla prima infanzia (asili nido) di durata almeno pari a 22 mesi, inoltre deve avere dimestichezza con i principali applicativi software con particolare riferimento alla elaborazione di immagini fotografiche e/o video.

L'APSS considera di estrema rilevanza la sostanziale corrispondenza tra il soggetto proposto in offerta con il ruolo di coordinatore interno e il soggetto che effettivamente svolge le attività ad esso attribuite e pertanto esercita un puntuale e costante controllo su tale corrispondenza. Prima di sostituire il coordinatore interno con un altro soggetto, di pari curriculum e professionalità, l'appaltatore dovrà proporre al coordinatore pedagogico di APSS il nominativo del nuovo soggetto che assumerà tale ruolo. Il coordinatore pedagogico di APSS valuterà l'idoneità di tale soggetto.

L'appaltatore dovrà inoltre nominare un sostituto del coordinatore interno, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, in caso di impedimento o di assenza del coordinatore.

Art. 49 – Servizio di integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali

Qualora al nido d'infanzia aziendale siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, su richiesta di APSS e secondo le modalità con la stessa concordate, l'appaltatore provvederà ad assegnare ulteriore personale con contratto a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni della L.P. 4/2002 e s.m. e relative delibere attuative.

Prima dell'ambientamento del bambino al nido viene costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto dal Coordinatore pedagogico di Apss, dal coordinatore interno dell'appaltatore, dagli educatori del nido e dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico il bambino. Il Gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento educative e riabilitative cui riferirsi per l'elaborazione del Progetto educativo individualizzato che sarà curato dal gruppo di lavoro del Nido.

Tale servizio rientra nell'importo offerto dall'appaltatore in sede di gara per l'impiego di massimo un educatore addetto al servizio di cui al presente articolo, e pertanto in tal caso non verrà riconosciuto alla stessa alcun rimborso od altro corrispettivo, salvo quanto definito all'art. 8 "Importo del contratto" del presente Capitolato Speciale.

Qualora al nido d'infanzia siano ammessi più bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'affidatario, su richiesta di APSS e secondo le modalità con la stessa concordate, provvede ad assegnare ulteriore personale, nel rispetto delle disposizioni della L.p. n. 4 del 12 marzo 2002 e ss. mm. e relative delibere attuative.

Nel caso in cui sia necessario l'impiego di più di un educatore addetto a tale servizio si riconosce all'affidatario, per il periodo di frequenza del bambino al nido, un corrispettivo orario per le ore settimanali concordate ed effettivamente prestate dall'educatore/trice di supporto al gruppo nei giorni di presenza del bambino durante il periodo di apertura del servizio. Tale corrispettivo viene calcolato mensilmente sulla base del C.C.N.L. del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali, tenuto conto delle seguenti voci: minimi contrattuali conglobati mensili, eventuali accordi collettivi territoriali di categoria, 2 scatti di anzianità, oneri previdenziali ed assistenziali, trattamento fine rapporto e previdenza complementare. Il corrispettivo viene aumentato dell'I.V.A. se e in quanto dovuta a termine di legge e non è soggetto alla revisione prezzi di cui all'art. 8 del presente Capitolato Speciale. Non viene rimborsata alcuna spesa di carattere generale ed il costo di eventuali sostituzioni dell'educatore che devono essere comunque garantite dall'affidatario.

Art. 50 – Formazione e aggiornamento del personale

Il personale operante nel nido d'infanzia aziendale è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dal Coordinatore pedagogico di APSS.

E' compito dell'appaltatore garantire, con oneri di frequenza a proprio carico, che tutto il personale educativo, il coordinatore interno (ed eventualmente anche il personale ausiliario e le cuoche), seguano l'attività di formazione ed aggiornamento (comprensiva oltre che di incontri formativi sul modello pedagogico, anche di partecipazione a workshop, seminari e/o convegni, visite di studio ecc.) e con le modalità definite secondo un programma che tenga conto delle caratteristiche individuali del personale educativo.

I costi per l'attribuzione degli incarichi a eventuali formatori esterni selezionati da Apss non saranno posti a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore in accordo con il Coordinatore pedagogico di APSS potrà proporre altre iniziative di aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse da APSS, con oneri a proprio carico.

L'appaltatore ha l'obbligo di attuare tutte le iniziative di aggiornamento previste dalla normativa vigente nonché quelle previste nell'offerta tecnica dallo stesso presentata in sede di gara, con oneri a proprio carico.

Art. 51 – Referente tecnico abilitato dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna a nominare un referente tecnico abilitato al quale competono gli aspetti relativi alle verifiche impiantistiche ed arredi/giochi esterni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale figura lavora in sinergia e con la supervisione degli assistenti al DEC di APSS.

Competono a tale figura, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- controllo periodico dei lavori di manutenzione ordinaria (definiti all'art. 3 del presente Capitolato Speciale);
- controllo dell'esecuzione delle verifiche impiantistiche ed arredi/giochi esterni;
- tenuta del registro degli interventi di manutenzione ordinaria;
- comunicazione tempestiva ad APSS della necessità di interventi di urgente manutenzione straordinaria (e comunque non oltre le 24 ore dalla rilevazione);
- assicurare una piena collaborazione sia per la gestione della sicurezza (anche per gli aspetti relativi al SGSA) che per la gestione delle manutenzioni ordinarie o straordinarie con i tecnici di APSS.

Art. 52 – Riparazioni

L'Aggiudicatario si obbliga a provvedere con la massima sollecitudine alle riparazioni ed alla manutenzione ordinaria, delle attrezzature, dei giochi, dei macchinari e degli arredi, anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi.

Nell'ipotesi in cui l'Aggiudicatario si avvalga di altre imprese per l'esecuzione dei lavori, queste dovranno possedere i necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.

Eventuali interventi di straordinaria manutenzione, qualora siano resi necessari da mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria precedente, saranno a carico dell'Aggiudicatario oppure rimborsati dallo stesso.

Nell'ipotesi in cui gli interventi di manutenzione straordinaria siano a carico dell'Aggiudicatario per danni arrecati per negligenza, dolo, mancata o imperfetta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria precedente, l'APSS si riserva la facoltà di indicare le modalità di intervento, ferma restando la possibilità per l'Aggiudicatario di rivalersi sui responsabili.

Qualora l'Aggiudicatario non provveda, l'APSS si riserva la facoltà di provvedere direttamente alle riparazioni e/o manutenzioni incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute all'Aggiudicatario, fatta salva l'applicazione delle penali espressamente previste nel presente Capitolato.

Nel caso in cui invece gli interventi di manutenzione straordinaria siano a carico dell'APSS, la medesima si riserva di eseguire eventuali interventi "provvisori o di messa in sicurezza temporanei" fino all'esecuzione definitiva e di indicare i tempi per l'intervento definitivo. L'esecuzione di interventi "provvisori o di messa in sicurezza temporanei" comportano comunque l'obbligo, da parte dell'aggiudicatario, della manutenzione ordinaria anche di questi ultimi manufatti o opere, se necessario e fino all'esecuzione dell'intervento definitivo.

L'Aggiudicatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti, ai macchinari ed alle attrezzature, se non previa comunicazione all'APSS e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

Art. 53 – Verifica periodica degli impianti e degli immobili

Nel “verbale di consistenza/consegna” verrà predisposta da APSS una lista dei principali interventi di manutenzione ordinaria che l’aggiudicatario deve eseguire annualmente, delle verifiche impiantistiche e dei controlli periodici/ che deve effettuare su attrezzature, giochi, macchinari e arredi.

L’Aggiudicatario si obbliga a lasciar verificare ai tecnici addetti al controllo di APSS o assistente al DEC l’effettiva esecuzione delle verifiche e controlli periodici e degli interventi di manutenzione ordinaria programmati, lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato e, nel caso, a provvedere entro 60 giorni all’adeguamento di quanto richiesto e di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato.

Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni e constatata l’inadempienza dell’Aggiudicatario, l’APSS provvederà alla sostituzione di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato addebitandone il costo all’Aggiudicatario e maggiorando l’importo del 10% a titolo di penale.

Art. 54 – Sopralluogo

Il sopralluogo sulla sede dell’immobile sito a Trento in Via Paolo Orsi, 1 è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, degli accessi, degli immobili stessi, degli interventi necessari per assicurare la sicurezza della struttura e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica.

Art. 55 – D.U.V.R.I.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

I suddetti costi sono indicati nel Disciplinare di gara e non saranno soggetti a ribasso.

Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata del servizio e costituirà parte integrante del contratto.

ALLEGATI

- Linee guida essenziali del modello pedagogico di APSS;
- Regolamento di gestione dell’Asilo nido dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- Oneri Specifici del Servizio di Ristorazione;
- Planimetrie;
- Elenco dei beni – “Inventario”;
- Presenze giornaliere anno 2018/2019;
- Organizzazione giornate tipo;

- Costo della manodopera;
- Tabella A – “Elenco Personale”;
- D.U.V.R.I. – parte generale e parte specifica.

F.to il Rup
Rossella Tomasi
Dirigente Servizio Acquisizione e Sviluppo

Luogo e data, _____

Per la “parte tecnica” il gruppo tecnico:

F.to dott.ssa Patrizia Orler
Funzionario Servizio Acquisizione e Sviluppo

F.to dott.ssa Wilma Pederghana
Funzionario Servizio Acquisizione e Sviluppo